



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 3505/2021

SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 1293/2021

OGGETTO: VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DEL ART. 6, COMMA 9, D.LGS. 152/06 E S.M.I. PER IL PROGETTO: "INSERIMENTO DI SVEZZAMENTO ESISTENTE IN AUTORIZZAZIONE A.I.A. ESISTENTE". PROPONENTE: BELLOMI ANGELO E C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA, CON SEDE LEGALE IN C.NA COLOMBERE, FRAZ. CASTELLETTO DI LENO – LENO (BS). LOCALIZZAZIONE SITO: C.NA SORGENTE, FRAZ. CASTELLETTO DI LENO – LENO (BS).

break-word'>

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 213 in data 13/10/2020 che conferisce al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile per la durata del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.lgs. (decreto legislativo) 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte seconda, Titolo I, all'art. 6 "Oggetto della disciplina" comma 9, relativo alla valutazione preliminare all'assoggettabilità alla verifica di Valutazione di Impatto Ambientale e/o VIA (scoping);
- la l.r. (legge regionale) 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";
- il r.r. (regolamento regionale) 25 marzo 2020, n. 2 "Disciplina delle modalità di attuazione e applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della l.r. 5/2010 e delle relative modifiche e integrazioni. Abrogazione del r.r. 5/2011";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 4 aprile 2013, avente ad oggetto "Nuove procedure interne relative alla valutazione impatto ambientale (VIA)";

RILEVATO che l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 5/2010 individua la Provincia quale autorità competente all'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- individuati nella parte II dell'allegato C;
- localizzati nel territorio di più comuni;
- non ricadenti nelle casistiche di cui ai punti indicati all'art. 2 della l.r. n. 5/2010;

Documento Firmato Digitalmente

PREMESSO che:

- la Regione Lombardia, con decreto n. 14264 del 25/07/2002 ha disposto l'esclusione dall'assoggettabilità alla VIA per un numero di capi pari a 3.325 per il progetto di ampliamento dell'allevamento in oggetto (codice procedura VER243-RL);
- la Bellomi Angelo e C. s.s. Società Agricola, con sede legale in comune di Leno (BS), C.na Colombere, fraz. Castelletto di Leno ed insediamento produttivo in località C.na Sorgente è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3156 del 23/10/2019 per l'esercizio di un allevamento intensivo di suini da ingrasso, attività IPPC 6.6.b), per una potenzialità massima di 3.328 capi;

DATO ATTO che il proponente ha intenzione di ampliare il complesso IPPC in argomento e, con nota del 23/09/2021, registrata al P.G. provinciale con n. 161371 e successiva nota P.G. n. 163269 del 27/09/2021, ha depositato istanza di valutazione preliminare, ai sensi del art. 6, comma 9, d.lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di individuare l'eventuale procedura di valutazione ambientale da avviare;

CONSIDERATO che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. 5/2010;

PRESO ATTO che la procedura è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:

- con nota del 23/09/2021, P.G. n. 161371, il proponente ha trasmesso documentazione tecnica attinente ad una valutazione preliminare ambientale, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., incompleta di i stanza;
- con nota provinciale del 24/09/2021, P.G. n. 162323 sono stati richiesti integrazioni e il saldo degli oneri istruttori;
- con nota del 27/09/2021, P.G. n. 163269, il proponente ha trasmesso integrazioni per il progetto: "Inserimento di svezzamento esistente in autorizzazione A.I.A. esistente", comprensive di istanza per l'espletamento della procedura;
- in data 28/09/2021, con nota P.G. n. 165179, è stato avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- con nota del 11/10/2021, P.G. n. 173506, il proponente ha trasmesso documentazione integrativa volontaria;

VISTA la documentazione redatta a cura del proponente allegata all'istanza di valutazione preliminare;

RILEVATO, in base all'istruttoria espletata, che (in sintesi):

- l'area non ricade in ambiti tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/04 (codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e interessati da parchi, ZPS, SIC o appartenenti a Rete Natura 2000;
- non si avrà consumo di suolo poiché le strutture sono esistenti;
- non è prevista l'apertura di alcun cantiere;
- non sono presenti beni geologici e/o geomorfologici oggetto di tutela o di particolare pregio e interesse;
- l'intervento consiste nell'accorpamento di un allevamento di lattonzoli esistente ed in esercizio, costituito da 2.904 suini con peso vivo < 30 kg, all'impianto IPPC esistente, categoria 6.6.b), avente una consistenza di 3.328 suini con p.v. > 30 kg, suddivisi in 1.900 magroncelli e 1.428 grassi, per un totale di 6.232 capi;
- l'accorpamento è richiesto per motivi veterinari e gestionali: la conduzione separata dei due allevamenti (ingrasso e svezzamento), comporta un incremento degli oneri burocratici e gestionali, come la tenuta di due registri di carico/scarico, l'effettuazione di prelievi del sangue ad ogni spostamento interno, libri vaccinali e di medicazioni distinti. Risulta altresì necessario avere due percorsi di bio-sicurezza, distinti e autonomi. Per tali motivi, ATS veterinaria, come indicato dal proponente, ha consigliato di riunire i due allevamenti sotto un unico codice aziendale, inglobando la struttura di svezzamento nel complesso IPPC esistente;
- il capannone adibito all'allevamento di lattonzoli da accorpare ha le seguenti caratteristiche tecniche:
 1. la struttura ha dimensioni pari a 106,46 m x 16,00 m ed è suddivisa tramite pareti di tamponamento, in 14 sale: 13 sale da 8 box cad., da 3,47m x 2,81 m e una sala infermeria con 4 box;
 2. sul lato nord della stalla è presente un corridoio che si sviluppa per tutta la lunghezza della struttura;

Documento Firmato Digitalmente

3. il pavimento è formato da mattonelle grigliate in PVC;
 4. al fine di diminuire il volume della stalla è stato realizzato un controsoffitto in cartongesso, dotato di apposite aperture per l'aerazione naturale della sala sottostante;
 5. le finestre sono dotate di aperture meccanizzate; la ventilazione è naturale;
 6. a metà del lato nord della stalla è posizionato un deposito/portico al cui interno sono presenti un'autoclave, una caldaia, i quadri elettrici e la centralina per la distribuzione degli alimenti;
 7. adiacenti al portico, sono posizionati n. 3 silos in vetroresina;
 8. la stabulazione è dotata di vacuum system;
 9. gli ambienti sono climatizzati con riscaldamento del pavimento, tramite acqua calda;
 10. sul lato est della struttura vi è un locale tecnico dotato di locale ripostiglio, locale deposito, magazzino, spogliatoio pulito, spogliatoio sporco, docce e WC;
 11. è presente una vasca per lo stoccaggio dei reflui prodotti dall'allevamento avente capacità di 810 mc;
- la capacità produttiva massima a seguito dell'intervento rimarrà di 3.328 suini > 30 kg – categoria IPPC 6.6.b), con l'aggiunta di 2.904 suini di p.v. < 30 kg, per un totale di 6.232 capi allevati;
 - l'impatto sul paesaggio, sulla flora e sulla fauna e sul patrimonio storico-culturale è da ritenersi non significativo, in quanto l'unione delle attività esistenti non altera in nessun modo la zona circostante;
 - l'impatto sul sistema agro-zootecnico è da ritenersi nullo, in quanto:
 - l'accorpamento comporta un incremento dell'87,3% del numero dei posti totali (+ 2.904 suini < 30 kg) e conseguentemente un incremento del 17,25% del peso vivo totale (+37,752 t) solo a livello aziendale;
 - il sistema agro-zootecnico del territorio rimarrà invariato, l'intervento non interesserà la Superficie Agraria Utilizzabile (SAU);
 - gli impatti sulla componente viabilità sono positivi:
 - a) la distribuzione dei mangimi avverrà all'interno del perimetro aziendale, senza impattare sulla viabilità pubblica;
 - b) il progetto prevede che i suini per il ristallo siano trasferiti dallo svezzamento all'ingrasso con spostamenti interni all'insediamento, al contrario di quanto accade attualmente, dove i suini da ingrasso sono acquistati all'esterno; si avrà una riduzione di circa 24 viaggi/anno;
 - c) si avrà un incremento della produzione di liquame, pari a circa +1.400 mc (+19,7%), pari a + 70 botti di liquame, dovuto alla somma delle produzioni esistenti;
 - d) il trasporto del liquame dalle strutture di stoccaggio ai terreni adibiti allo spandimento non subirà modifiche;
 - l'annessione avrà un impatto nullo sulle emissioni odorigene:
 - a) rimane invariata la distanza dai ricettori sensibili;
 - b) l'allevamento di lattonzoli produce circa 42.048 ou/s;
 - in base alle simulazioni eseguite con il software BAT-TOOL, le emissioni di NH_3 si incrementeranno di circa il 17,9%, quelle di CH_4 aumenteranno del 87,3%, mentre quelle di N_2O aumenteranno di circa il 18,7%; questi incrementi sono dovuti alla somma di contributi già esistenti;
 - il clima acustico non subirà variazioni; non si avrà incremento di vibrazioni;
 - l'impatto sulla componente suolo e sottosuolo è da ritenersi non significativo: l'incremento di azoto, dovuto alla somma delle produzioni esistenti, sarà pari a circa 3.813 kg (+15,8%) e comporta un fabbisogno di terreni per lo spandimento agronomico di + 22,45 ha; l'allevamento di lattonzoli già dispone dei terreni necessari;
 - l'intervento non interesserà le acque superficiali;
 - si avrà un aumento del consumo di acqua per l'abbbeveraggio dei lattonzoli e il lavaggio delle strutture a fine ciclo: essendo questo un allevamento esistente prima dell'assorbimento da parte della Bellomi Angelo e C. S.S.

Soc. Agr. la quantità di acqua prelevata dal pozzo aziendale rimarrà invariata;

- lo studio conclude che l'impatto sulla salute pubblica sarà nullo;
- la gestione dei rifiuti rimarrà invariata rispetto all'attuale;

VALUTATO pertanto che:

- la documentazione esaminata è comprensiva delle informazioni richieste dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e della lista di controllo di cui al decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 239 del 03/08/2017 ed ha consentito all'Ufficio VIA provinciale di effettuare in modo adeguato la valutazione degli impatti ambientali prodotti dalla realizzazione del progetto;
- le informazioni acquisite consentono un'adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti sull'ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- gli interventi proposti sono migliorativi e non comporteranno impatti ulteriori e/o superiori all'esistente;

RILEVATO che durante l'iter istruttorio:

- non sono pervenute osservazioni;
- non sono stati segnalati motivi ostativi;

VISTA la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia 129 del 26/03/2021;

DISPONE

1. di escludere dalla verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa, il progetto denominato "Inserimento di svezamento esistente in autorizzazione A.I.A. esistente", proposto dalla Bellomi Angelo e C. s.s. Società Agricola, con sede legale in comune di Leno (BS), in C.na Colombere, fraz. Castelletto di Leno ed insediamento produttivo in località C.na Sorgente, con la raccomandazione che sia presentata apposita comunicazione di modifica non sostanziale all'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/06 e s.m.i., presso l'ufficio competente (Ufficio AIA agricole), con una proposta di aggiornamento dell'allegato tecnico a seguito del nuovo assetto aziendale;
2. di dare atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di valutazione preliminare previsti dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. e non costituisce presunzione di legittimità del progetto, la cui realizzazione è subordinata alla conformità alle norme vigenti e all'ottenimento degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, ambientale, di sicurezza, sanitaria, ecc.;
3. di precisare che è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive presso gli uffici del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile della provincia di Brescia, via Milano n. 13, Brescia (BS);
4. che il presente atto sia comunicato alla Bellomi Angelo e C. s.s. Società Agricola, a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata all'indirizzo: bellomifratelli.it;
5. che, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/06, la presente decisione sia resa nota mediante pubblicazione integrale del provvedimento e della documentazione trasmessa dal proponente all'indirizzo web: <https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/valutazioni-preliminari-ex-art-6-c-9-del-dlgs-15206>;
6. che il presente provvedimento sia disponibile sul sito web provinciale al seguente indirizzo: <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>;
7. di informare i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa,

Documento Firmato Digitalmente

mediante trasmissione del presente atto:

- comune di Leno (BS);
 - ATS di Brescia
 - ARPA LOMBARDIA
8. di informare il Presidente della Provincia del parere espresso col presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di piena conoscenza del presente atto, salvi i diversi termini previsti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 26-10-2021